

Nelle fiduciarie si deve guardare al mandato

La questione

Finora non sono state considerate le peculiarità di tipo germanistico

Angelo Busani

La comunicazione al registro dei titolari effettivi, da parte delle società fiduciarie, dei nominativi delle persone che avessero conferito loro un mandato fiduciario, è uno dei punti di maggior contrasto interpretativo provocato dai decreti del ministero delle Imprese e del Made in Italy in tema di registro dei titolari effettivi, sospesi dall'ordinanza del Tar Lazio n. 8083 del 6 dicembre, e dal Manuale operativo di Unioncamere, recante le istruzioni per l'invio telematico delle comunicazioni inerenti ai titolari ef-

fettivi. Nel Manuale infatti si legge che il «mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie», è «istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del registro delle imprese» e che «l'obbligo della comunicazione dei mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie» grava sulle fiduciarie stesse.

La fonte di tale istruzione operativa era rinvenuta nel decreto del 12 aprile 2023, nel quale, per il vero, ai mandati fiduciari si accenna solo nelle premesse; e, ancor prima, nella combinazione tra:

- l'articolo 31, comma 10, della quarta direttiva Ue antiriciclaggio n. 849/2015, che ha imposto agli Stati membri di dichiarare quali fossero, nel proprio ordinamento interno, gli «istituti giuridici» qualificabili come «affini» ai trust;
- la risposta dell'Italia (pubblicata nella Gazzetta Ue del 24 ottobre 2019) che ha individuato, come «affini» ai trust, i vincoli di destinazione e, ap-

punto, i mandati fiduciari;

- la presa d'atto (n. 2019/C - 360/05) delle risposte dei singoli Stati, da parte della Commissione Ue.

A capo di tutto questo sistema di norme c'è, infine, il decreto del 16 gennaio 1995 del ministro dell'industria, il quale, sempre secondo le premesse del decreto 12 aprile 2023, individua il mandato fiduciario come «l'esclusivo istituto di conferimento di incarico da fiduciante a società fiduciaria». A fronte di questo apparato normativo è stata però sollevata l'obiezione secondo cui:

- da un lato, non sempre una fiduciaria riceve un mandato fiduciario, in quanto, quando si tratta del coinvolgimento di una fiduciaria quale trustee di un trust, la fiduciaria opera ricevendo non un mandato fiduciario ma accettando di assumere l'ufficio di trustee del trust;
- d'altro lato, quando le società fiduciarie operano sulla base di un mandato fiduciario, si tratta essenzial-

mente del conferimento di un mandato cosiddetto germanistico.

Con l'espressione mandato fiduciario di tipo germanistico ci si riferisce al mandato che attribuisce alla società fiduciaria la mera intestazione di un bene, con la conseguenza che la proprietà sostanziale del bene in questione rimane in capo al soggetto fiduciante; oppure, ci si riferisce al mandato, di ancor minore intensità, con il quale la fiduciaria compie una mera amministrazione di beni altrui, senza nemmeno intestarseli.

Nel mandato germanistico, il fiduciario non ha alcuna operatività, se non quella di eseguire alla lettera gli ordini che il fiduciante gli impartisce. Invece, nel mandato romanistico al mandatario può essere attribuita una discrezionalità anche amplissima, affinché si possa comportare come si comporta un «normale» proprietario, con l'unico vincolo di perseguire lo scopo indicato dal mandante.



IL PUNTO
Mandato germanistico: la fiduciaria amministra solo beni altrui, sulla base di ordini